

Rassegna giuridica

ottobre 2011

Sommario

Norme internazionali

ONU

Comitato sui diritti del fanciullo

CRC/C/ITA/CO/3-4, *Considerazioni conclusive (per l'Italia) del 6 ottobre 2011, relative ai Rapporti sugli Stati parte secondo l'articolo 44 della Convenzione.* 2

Norme europee

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione 3 ottobre 2011, n. 1829, *Selezione prenatale.* 3

Unione europea

Parlamento e Consiglio dell'Unione europea

Risoluzione legislativa del 27 ottobre 2011, n. P7_TA (2011) 0468, *sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.* 4

Risoluzione del 25 ottobre 2011, n. P7_TA-PROV(2011) 0458, *sulla situazione delle madri sole.* 4

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione VI penale, *Sentenza 10 ottobre 2011, n. 36503.*..... 5

Sezione V penale, *Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297.* 5

Norme internazionali

ONU

Comitato sui diritti del fanciullo

CRC/C/ITA/CO/3-4, Considerazioni conclusive (per l'Italia) del 6 ottobre 2011, relative ai Rapporti sugli Stati parte secondo l'articolo 44 della Convenzione.

Il 6 ottobre 2011 il Comitato ha pubblicato, in seguito all'audizione della delegazione italiana avvenuta il 20 settembre 2011 a Ginevra presso la sede del Comitato, le conclusioni sul Terzo - Quarto Rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione, nel nostro paese, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dei relativi Protocolli Opzionali. In proposito occorre specificare, prima ancora di addentrarsi nell'analisi dello stesso, il valore che questo documento riveste per l'Italia: un riconoscimento per gli sforzi fatti finora ma anche una guida su ciò che c'è ancora da fare per una completa e corretta applicazione della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali.

In generale, l'analisi da parte del Comitato sullo stato della legislazione italiana sui diritti dei minori descrive un quadro dal quale emergono diversi ambiti normativi che, tuttora, necessitano di incisive modifiche - anche se a volte solo parziali - per poter davvero dar vita ad un apparato giuridico caratterizzabile all'insegna della piena garanzia dei diritti di bambini e adolescenti. Per comprendere ciò che è necessario fare per adeguare il nostro ordinamento giuridico alla Convenzione occorre, a livello preliminare, spiegare che, quando nella Convenzione vengono affermati principi generali a cui i singoli Stati devono adeguarsi, bisogna che gli stessi non si limitino a recepire tali principi (cosa che, peraltro, nel nostro ordinamento giuridico è il più delle volte avvenuta da tempo), ma è necessario che adottino delle specifiche norme in grado di calare queste affermazioni di principio nel diritto quotidiano. Ciò perché è solo attraverso un'implementazione della legislazione di dettaglio che si potrà giungere ad una più ampia e corretta attuazione dei valori su cui è basata la Convenzione e dei principi fondamentali che essa solennemente afferma. Se gran parte dei diritti affermati nella Convenzione sono stati, nel tempo, pienamente riconosciuti nel nostro paese (basti pensare ai diritti di libertà e quei diritti sociali come il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, all'assistenza, alla risocializzazione del deviante), non sempre al riconoscimento formale hanno fatto seguito delle prassi applicative idonee a dar loro completa e generale attuazione¹.

Addentrando nell'analisi del testo delle Conclusioni è possibile rilevare che, dopo una prima parte che include gli interventi realizzati e i progressi compiuti dallo Stato, ci sono le raccomandazioni che il Comitato fa sugli specifici ambiti tematici ricavati dagli articoli della Convenzione che sono: le "Misure generali di implementazione" (artt. 4, 42 e 44, par. 6), i "Principi generali" (artt. 2, 3, 6 e 12); i "Diritti civili e libertà" (artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37 (a)), l'"Ambiente familiare e la cura alternativa" (artt. 5, 18 (par. 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (par. 4) e 39); la "Disabilità, salute e welfare" (artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1-3) e 33); l'"Istruzione, tempo libero e attività culturali" (artt. 28, 29 e 31); infine le "Misure speciali di protezione" (artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36). Pertanto, se dall'analisi relativa agli interventi compiuti dall'Italia per meglio aderire al testo della Convenzione emerge, nitidamente, che c'è stato un visibile impegno da parte del nostro paese per migliorare la legislazione vigente sulla base delle indicazioni contenute nel precedente rapporto (CRC/C/15/Add.198, 2003) rispetto alla Convenzione ma, anche, rispetto ai protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile, la pornografia infantile e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, emerge, d'altro canto, come ci sia ancora da migliorare a livello di coordinamento generale, di stanziamento delle risorse, di attività di attuazione dei principi fondamentali su cui si sorregge la Convenzione di New York e, quindi, sulla lotta ad ogni tipo di

¹ Infatti, solo se letti in modo "pragmatico" acquistano una nuova forza quei principi della Convenzione che, per la loro genericità, non hanno l'attitudine a trovare immediata applicazione, ma che, proprio per la loro natura, possono assumere la funzione di "criteri interpretativi" delle norme vigenti per far sì che gli interessi dei minori siano tenuti nella considerazione che meritano e i loro diritti sempre più adeguatamente garantiti. In proposito, è utile ricordare che, sul piano strettamente giuridico, i principi fondamentali che caratterizzano il nostro ordinamento - e quelli relativi alla tutela dell'infanzia sono certamente fra questi - rappresentano dei fondamentali criteri interpretativi alla luce dei quali devono essere lette e interpretate le singole disposizioni giuridiche per dare coerenza all'insieme del quadro normativo.

discriminazione, sulla ricerca del superiore interesse del bambino, sul diritto del bambino ad un'identità, sull'attuazione effettiva del diritto ad avere una famiglia (e dunque il diritto del bambino ad avere dei genitori adottivi se non li ha), sulla giustizia minorile, sul diritto dei rifugiati e dei richiedenti asilo e su ogni azione diretta alla tutela dei loro bambini. Infatti il Comitato apprezza l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale ma, allo stesso tempo, non può esimersi dal richiedere e sollecitare il suo rafforzamento attraverso un maggiore investimento in risorse umane, tecniche e finanziarie per attuare le politiche per i diritti dei bambini. Lo stesso viene detto circa l'istituzione, avvenuta di recente, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, pur rappresentando un decisivo passo avanti per la creazione di una figura indipendente che si occupi dei diritti dei minori, potrà essere giudicata in modo completamente positivo solo quando sarà dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie idonee a farne davvero un organo indipendente con poteri autonomi. Inoltre, circa la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza il Comitato ONU chiede, altresì, che sia assicurato un efficace coordinamento con i Garanti istituiti dalle singole regioni i quali, peraltro, differiscono notevolmente tra di loro in termini di mandato, di composizione, di struttura, di risorse, di modalità di nomina e di competenze (ad esempio non tutti hanno la competenza per poter esaminare ricorsi individuali).

Alcuni rilievi del Comitato derivano dal fatto che il nostro ordinamento giuridico è intessuto, più di altri, di intricati rapporti tra normativa statale e regionale per cui, spesso, è necessaria una "concorrenza" tra la legge statale che fissa i principi e le leggi regionali che danno attuazione a tali principi sulla base di un rapporto di "gerarchia strutturale" non sempre univoco (basti pensare al netto aumento dei conflitti di attribuzione sollevati davanti alla Corte Costituzionale da parte dello Stato o delle regioni dopo la modifica del titolo V della Costituzione).

A questo proposito, dalle considerazioni del Comitato emerge - insieme all'apprezzamento per l'adozione di provvedimenti legislativi fondamentali come per esempio sono le ratifiche, le adesioni alle Convenzioni internazionali e le misure di tipo istituzionale o politico prese dall'Italia - la volontà di approfondire il rapporto di complementarità che spesso intercorre fra lo Stato e le Regioni italiane e la preoccupazione per il trasferimento di competenze alle singole Regioni che causa, talvolta, un'iniqua attuazione della Convenzione nelle Regioni e, quindi, una mancanza di uniformità nell'attuazione della stessa. Così, alla preoccupazione dei tagli dei budget per l'istruzione e per la riduzione di altri fondi importanti per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (come il Fondo nazionale per le Politiche Sociali e per le politiche per la famiglia e il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), il Comitato aggiunge la preoccupazione per le disparità regionali nella spesa per i bambini. E, per questo, con ancora più forza rispetto al precedente rapporto chiede che lo Stato garantisca in modo equo le risorse sia a livello nazionale che regionale affinché si possa garantire, in tutte le regioni dello Stato, un'attenzione particolare alla prima infanzia, ai servizi sociali, all'istruzione e ai programmi d'integrazione per i bambini stranieri.

Norme europee

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione 3 ottobre 2011, n. 1829, *Selezione prenatale*.

La preferenza per un figlio maschio e la discriminazione per il genere femminile sono un fenomeno talmente diffuso nel mondo che milioni di donne, a volte spontaneamente e altre su pressioni dei familiari, decidono di non continuare la gravidanza quando aspettano figlie femmine perché considerate essenzialmente un peso e, in prospettiva, non idonee a perpetuare il lignaggio della famiglia.

Per questo, l'Assemblea parlamentare, nel prendere in esame il grave problema della selezione prenatale e nel condannare questa pratica, spiega che si tratta di un fenomeno che affonda le sue radici in una vera e propria cultura della disuguaglianza di genere (che peraltro rafforza un clima di violenza contro le donne, in contrasto con i valori difesi dal Consiglio d'Europa) e chiarisce che tale selezione è un fatto sentito soprattutto in alcuni paesi asiatici - dove da decenni viene praticato "l'aborto selettivo" e

“l'uccisione di neonati di sesso femminile” - ma anche che, purtroppo, non si tratta di un fenomeno limitato esclusivamente a questi paesi e che ha raggiunto proporzioni preoccupanti anche in Albania, Armenia e Azerbaigian dove le nascite dei bambini maschi superano quelle delle bambine da 112 a 100 ed in Georgia dove il rapporto tra i sessi alla nascita è di 111 maschi per 100 femmine. A questo proposito l'Assemblea parlamentare chiede che, entro il 2015, gli Stati riferiscano la situazione del proprio territorio ed invita le autorità albanesi, armene, dell'Azerbaigian e della Georgia ad intensificare i loro sforzi per elevare lo status delle donne nella società e garantire l'effettiva applicazione delle leggi e delle politiche in materia di parità di genere e di non discriminazione. Si invitano, altresì, gli Stati membri a monitorare il rapporto tra i sessi alla nascita; ad incoraggiare gli organismi nazionali ad elaborare linee guida per il personale medico per scoraggiare la selezione prenatale del sesso, a parte quando si persegua lo scopo di prevenire gravi malattie genetiche legate al sesso, e che se si diffonda la conoscenza delle gravissime conseguenze sociali collegate a questo fenomeno come, per esempio, la maggiore difficoltà per gli uomini di riuscire a trovare una moglie e di creare un nuovo nucleo familiare.

Unione europea

Parlamento e Consiglio dell'Unione europea

Risoluzione legislativa del 27 ottobre 2011, n. P7_TA (2011) 0468, sulla *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.*

Il 27 ottobre 2011 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato la Risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, destinata ad abrogare e sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI.

La risoluzione - che dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 5 aprile 2011, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e relativa protezione delle vittime dal momento che, spesso, le vittime minorenni della tratta sono anche vittime di abuso e sfruttamento sessuale - include una serie di emendamenti alla proposta presentata dalla Commissione lo scorso marzo, che continuando l'iter, passerà dall'approvazione del Consiglio dell'Unione europea e, da quel momento, tutti gli Stati membri avranno due anni di tempo per darvi attuazione.

La proposta di direttiva combatte gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia ed è finalizzata a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, introducendo disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. Infatti, attraverso il ravvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri e delle norme procedurali si potrà contrastare meglio la tendenza degli autori di questi reati a scegliere di commetterli in quegli Stati membri che hanno norme meno severe e, inoltre, l'esistenza di strumenti penali comuni in questo settore permetterà di promuovere lo scambio di dati e di agevolare la cooperazione internazionale tra gli Stati.

Risoluzione del 25 ottobre 2011, n. P7_TA-PROV(2011) 0458, *sulla situazione delle madri sole.*

Nella risoluzione del 25 ottobre il Parlamento europeo osserva che i cambiamenti socio-culturali e la maggiore autonomia economica delle donne inserite nel mondo lavorativo hanno avuto, come conseguenza, una riduzione della formazione di famiglie biparentali e della maternità costituita esclusivamente nell'ambito del matrimonio e che, ormai, la situazione delle madri sole con figli rappresenta, indipendentemente dalle cause (divorzio, separazione o anche scelta di non sposarsi), una categoria sempre più significativa in molti paesi industrializzati.

Nelle sue considerazioni il Parlamento - mosso dalla necessità di rispondere alla nuova realtà che si è venuta delineando - chiede agli Stati membri dell'Unione europea di adeguare le proprie politiche in modo da garantire, anche alle donne sole con prole, condizioni sempre dignitose. Gli studi convergono infatti nel fare emergere che, in Europa, la maggioranza dei genitori soli sono donne, che nel 2001 in

media l'85% dei genitori soli erano madri in età compresa tra i 25 e i 64 anni e che, quelle sole, rappresentavano il 5% della popolazione femminile totale. Inoltre, viene messo in luce che in alcuni Stati membri, come nella Repubblica Ceca, in Polonia, in Ungheria e in Slovenia, le madri sole rappresentavano tra il 6 e il 7,5% della popolazione femminile e in altri, come l'Estonia e la Lettonia, addirittura il 9%.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione VI penale, *Sentenza 10 ottobre 2011, n. 36503*

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36503/2011, conferma la condanna a carico di un nonno e di una madre che per (iper)proteggere il bambino avevano impedito al minore tutta una serie di attività fino al punto di isolarlo da qualunque contesto sociale. La Corte, specificatamente, stabilisce che quando siamo di fronte ad una ripetizione di condotte le quali, valutate nel loro complesso, abbiano effetti negativi su un minore costretto a subirle inconsciamente e che risultino essere la causa di un ritardo grave sul suo sviluppo psicologico-relazionale e sull'acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche (come, in questo caso, la corretta deambulazione) ci troviamo di fronte ad un comportamento che integra il reato di maltrattamenti in famiglia *ex art. 572 del cod.pen.*

La Corte, infatti, spiega che anche quando questi comportamenti nascono inizialmente da intenzioni lodevoli, se sfociano in un "eccesso di accudienza" tale da oltrepassare la normale attenzione e cura (come per esempio in questo caso: evitare che il minore avesse rapporti normali con i coetanei, escluderlo perfino dall'attività fisica intrapresa a scuola ed indurlo a rimuovere la figura paterna parlandone costantemente in termini negativi fino ad impedire di utilizzare il cognome del padre) devono essere assimilati al compimento di violenza fisica sul minore a prescindere dalla consapevolezza della vittima. Per questo motivo la Corte respinge il tentativo, da parte della difesa dei ricorrenti, (nonno e madre del bambino) di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia, basato sulla mancanza degli elementi costitutivi del reato rappresentati dalla volontà di danneggiare, dalla violenza fisica e dalla mancata percezione del minore di essere maltrattato perché, spiega nelle sue motivazioni, ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minore e, tantomeno, il suo consenso.

Sezione V penale, *Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297*

Con la sentenza n. 38297/2011 la Corte chiarisce che anche un termine di per sé poco offensivo, come "scioccarellino", se diretto nei confronti di un minore (nel nostro caso detto da una maestra ad un alunno), integra il delitto di ingiuria, *ex art. 594 cod.pen.* in quanto l'onore e il decoro di un bambino possono essere lesi se tale termine viene usato davanti ai suoi amici. Più in particolare, nel caso sottoposto al giudizio della Corte, la maestra aveva rivolto questo termine al minore, in presenza di suoi coetanei, senza, a parere della stessa, intenzione di offenderlo o di ledere il suo decoro posto che, per raggiungere tale scopo, avrebbe senz'altro utilizzato una terminologia più "forte". Tuttavia, la Corte - non ritenendo valente l'istanza della ricorrente secondo la quale ci sarebbe stata un'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 594 cod.pen. - conferma la decisione del giudice del precedente grado di giudizio che, peraltro, si pone in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui l'accertamento del carattere ingiurioso delle parole o delle frasi dette e la loro potenzialità offensiva non può mai essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto e a tutte le circostanze che lo caratterizzano implicando sempre la valutazione di due elementi importanti: il contesto nel quale tali frasi o parole sono state pronunciate e l'intenzione di chi le pronuncia.